

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

DECRETO LEGGE 193/2016 DEL 22 OTTOBRE - MISURE URGENTI FISCALI

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, lunedì 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 193 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili."**

Numerose **le novità contenute nell'atteso decreto**, dalla soppressione di Equitalia, alle nuove dichiarazioni integrative e alla riapertura della Voluntary.

Le principali notizie riguardano:

- **Soppressione di Equitalia:** a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
- **Potenziamento della riscossione:** Dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
- **Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione:** In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.
- **Dichiarazione integrativa a favore:** le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante

successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta.

- **Riapertura della voluntary disclosure:** sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria relativamente ai redditi da capitali esteri non dichiarati al fisco
- **Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare.**

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA ENTRO IL 23 GENNAIO 2017

Relativamente ai **carichi inclusi in ruoli**, affidati agli agenti della riscossione negli **anni dal 2000 al 2015**, i **debitori** possono **estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni** incluse in tali carichi, **gli interessi di mora** di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero **le sanzioni e le somme aggiuntive** di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, **provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato**, entro il limite **massimo di quattro rate**, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

- delle **somme affidate all'agente della riscossione** a titolo di **capitale e interessi**;
- di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, **a titolo di aggio** sulle somme di cui alla lettera a) e **di rimborso delle spese per le procedure esecutive**, nonchè **di rimborso delle spese di notifica** della cartella di pagamento.

Il contribuente che decide di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, dovrà **inviare entro il 21 gennaio 2017** (90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge del 22.10.2016 n. 193) e dato che il 21 cade di sabato e il termine **slitta al lunedì 23 gennaio 2017, apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nell'istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l'istanza, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Possono essere rottamati tutti i ruoli **relativi a imposte**, compresa l'Iva, **ai tributi**, nonché a **contributi previdenziali e assistenziali** affidati rispettivamente dall'agenzia delle Entrate e dall'Inps o Inail all'agente della riscossione dal 2000 al 2015. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all'ente impositore, perché vi rientrano, tra l'altro, anche i tributi comunali e regionali.

Sono **espressamente esclusi**: le risorse comunitarie, come i dazi e le accise; l'Iva all'importazione; le somme recuperate per aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale; le sanzioni per violazioni al Codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

Come e quando pagare

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, **la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.**

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
- mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento tramite domiciliazione sul c/c;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

VERSAMENTI DEI SOCI – PRESUNZIONE DI FRUTTUSITA'

Con la recente sentenza n. 17839 la Corte di cassazione ha chiarito che la presunzione di onerosità dei versamenti dei soci è superata soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, cioè dimostrando che dai bilanci o dai rendiconti delle società finanziate emerge che il versamento è stato fatto a titolo diverso dal mutuo.

La controversia

La Guardia di finanza aveva appurato che i due soci titolari della società avevano rinunciato a incassare gli utili dal 1994 al 2000. Tale rinuncia era stata interpretata dalla GdF come un finanziamento dei soci stessi a favore della società, con tanto di interessi attivi.

Infatti l'articolo 46 del Tuir, al comma 1, prevede che le somme versate alle società commerciali dai loro soci siano considerate date a mutuo "se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo". Quindi le somme erogate dai soci alla società sono considerate presuntivamente come versamenti a titolo di mutuo e, pertanto, produttive di interessi attivi tassabili a seconda che il socio percettore sia, rispettivamente, una persona fisica o un imprenditore.

La CTP e la CTR accoglievano il ricorso dei soci e della società.

L'Agenzia faceva ricorso in Cassazione, dove i giudici di legittimità, cassavano la decisione di appello ritenendo insufficiente il solo dato dell'assenza di bisogni finanziari della società come elemento a dimostrazione del fatto che non si trattasse di un finanziamento.

La Ctr accoglieva nuovamente la tesi dei soci e della società ritenendo che la presunzione fosse superata dal fatto che la somma non era iscritta a bilancio come mutuo ricevuto dai soci, che non vi erano esigenze

finanziarie della società tali da richiedere un mutuo ai soci e che le somme erano state poi reinvestite in obbligazioni fruttifere.

La decisione della suprema Corte

L'Agenzia delle Entrate ha nuovamente proposto ricorso in Cassazione che ha ribadito il principio di diritto per cui la presunzione di onerosità del prestito è vincibile soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, in particolare dimostrando che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo. Pertanto, in caso di mancato superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa (individuale o collettiva).

STUDI ASSOCIATI – SOGGETTI ALL'IRAP

Il vice ministro Casero nella risposta al question time in Commissione Finanze del 6 ottobre 2016 ha confermato l'assoggettamento ad Irap degli studi associati, anche per i periodi d'imposta precedenti al 2016, seguendo la linea espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 7371/2016. Gli interpellanti chiedevano chiarimenti in merito all'assoggettamento a Irap dei lavoratori autonomi associati in particolare per **gli anni pregressi al 2016 e quindi prima della sentenza a Sezioni Unite**.

Nella risposta è stato sottolineato che **la debenza del tributo per tutti gli studi associati era priva di incertezze anche per il passato**, essendo l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, in quanto l'articolo 3 del Dlgs 446/1997 prevede che le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir sono soggetti passivi d'imposta.

In realtà, com'è noto, la Cassazione non ha un orientamento unanime relativamente all'IRAP dei piccoli infatti risultano diverse sentenze della Suprema Corte da cui si ricavava un principio contrastante (ad esempio le pronunce 4578/2015, 1662/2015, 1575/2014 e 13570/2007) in quanto veniva data la possibilità al professionista di dimostrare che, pur svolgendo la professione nell'ambito dello Studio associato, la struttura associativa non garantiva un incremento del valore della produzione, in particolare perché era stata costituita al solo scopo di suddividere i costi tra più lavoratori autonomi senza che vi fosse un contributo di ciascuno all'attività dell'altro.

IMMOBILI ASSEGNATI AL SOCIO

Le persone fisiche che hanno ricevuto in assegnazione o cessione agevolata **dei beni immobili dalla propria società devono** eseguire alcuni adempimenti in materia di imposta di registro. Infatti frequentemente i fabbricati strumentali o abitativi assegnati erano concessi in locazione:

1. **comunicazione all'inquilino della modifica del nome del proprietario** per i normali rapporti anche relativi il pagamento del canone (si ricorda la stessa comunicazione va eseguita anche nei confronti dell'amministratore del condominio).

2. **comunicazione dell'avvenuta variazione del locatore all'agenzia delle Entrate** da trasmettere in via telematica con il modello RLI o 69 entro 30 giorni dall'avvenuta assegnazione.

In merito alla Comunicazione da effettuare all'Agenzia, le istruzioni al modello prevedono che in presenza di trasferimento dell'immobile per atto tra vivi, la presentazione del modello stesso non comporta il pagamento dell'imposta fissa di registro, ma nel caso in cui il socio assegnatario abbia ricevuto:

- **un immobile strumentale** → deve assolvere l'imposta di registro dell'1 % a conguaglio tenuto conto che la società ha assolto tale imposta nella medesima misura anziché del 2%, utilizzando il modello F23.
- **un fabbricato abitativo** → nessun conguaglio deve essere effettuato in quanto era già dovuta l'imposta al 2%. In generale, il socio assegnatario di fabbricati abitativi, essendo persona fisica, può cogliere l'occasione di optare per la cedolare secca. L'opzione si esercita barrando la relativa casella contenuta nel modello RLI. In ogni caso, l'imposta di registro versata per l'annualità in corso non è rimborsabile.

Attenzione: La società che ha assegnato i beni potrebbe dover presentare la variazione dati Iva all'agenzia delle Entrate e Registro delle imprese, per comunicare l'eventuale cessazione della attività di locazione, se comunicata in precedenza.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le istruzioni delle Entrate su come **sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso**, nella Circolare n. 42/E pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia, con la quale viene offerta una panoramica sui vantaggi previsti **in termini di riduzione delle sanzioni**, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal Dlgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio.

Vengono affrontati i **principali casi di violazione sanabili con il ravvedimento**, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo.

Nella circolare sono presenti anche **due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale**, oltre ad essere fornite risposte a quesiti specifici quali:

- i termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà;
- il calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo;
- il ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

L'Agenzia ribadisce che, per effetto delle modifiche alla disciplina del ravvedimento, sotto il profilo sanzionatorio devono essere tenute concettualmente distinte:

- le violazioni dichiarative configurabili **nei primi 90 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione
- le violazioni dichiarative configurabili **decorsi 90 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione.

Pertanto, ai fini sanzionatori e del ravvedimento operoso, viene valorizzata la distinzione tra dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di dichiarazione originaria tempestivamente presentata) e dichiarazione tardiva.

NOVITA' LAVORO

NUOVA COMUNICAZIONE DEI VOUCHER

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi al Jobs act. Le modifiche introdotte entrano in vigore a partire dall'8 ottobre 2016.

La novità di più immediato interesse riguarda il **lavoro accessorio** al fine di garantire la piena tracciabilità dei voucher ed evitarne l'uso fraudolento.

Dall'8 ottobre **gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione, un SMS o un messaggio di posta elettronica all'Ispettorato nazionale del lavoro** contenente:

- i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore
- il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione

La comunicazione non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma deve indicare dettagliatamente per ogni giorno l'ora di inizio e di fine del lavoro, anche frazionato.

Per chi non rispetta questo obbligo verrà applicata una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con una circolare del 17 ottobre 2016 ha emanato le prime istruzioni pubblicando tutti **gli indirizzi email** alle quali inviare le comunicazioni, **mentre ancora si attendono le istruzioni per la comunicazione tramite SMS**

Deve inoltre essere comunicato **preventivamente all'Inps in forma telematica** tramite il sito dell'Inps al il codice fiscale del lavoratore e l'importo presunto da corrispondere

Il Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali, con **Circolare 21 ottobre 2016, n. 31**, ha fornito i primi chiarimenti sui **contratti di solidarietà espansiva**, modificati dal Decreto legislativo n. 185 del 2016, c.d. decreto correttivo dello Jobs Act.

Come noto, i contratti di solidarietà, che siano in corso da almeno dodici mesi oppure siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2016. a prescindere dalla circostanza che siano in corso da dodici mesi possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva.

La trasformazione da contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva **comporta la riduzione stabile dell'orario con riduzione della retribuzione** e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

Con specifico riferimento alla nuova fattispecie introdotta dal decreto legislativo n. 185 del 2016, **ai lavoratori cui sia stato ridotto l'orario di lavoro spetta:**

- **un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento** dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, erogato dall'INPS;
- **l'integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria.**

L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ma **ai lavoratori viene accreditata la contribuzione figurativa** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre, la circolare ricorda che per la trasformazione del contratto di solidarietà in contratto di solidarietà espansiva non può essere prevista una riduzione complessiva dell'orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario .

La circolare si occupa anche di **Cassa integrazione guadagni straordinaria** e precisa che come già previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la domanda di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d'intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale. In caso di presentazione tardiva dell'istanza, cioè oltre il termine dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà ottobre 2016

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*